

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 febbraio 2004

Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

I Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato adottato il regolamento, delle modalita' organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto, altresì, l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', 25 ottobre 1999, n. 471, e' necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;

Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, tenuto anche conto dell'esigenza di non sottoporre le imprese a inutili aggravii economici;

Decreta:

Art. 1.

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attivita' potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Durata e modalita'

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema dell'allegato «A».

2. La competente Sezione regionale dell'albo provvedera' a comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonche', qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalita' previste dal citato schema dell'allegato «A».

Art. 3.

Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria e' fissato nei seguenti valori:

Classe	Importo	Note
classe a)	euro 480.000	
classe b)	euro 240.000	
classe c)	euro 120.000	
classe d)	euro 60.000	
classe e)	euro 30.500	per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000
	euro 15.000	per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Art. 4.

Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle attività produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 229